

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 870

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, PAZZAGLIA, BERSELLI, PARIGI, RUBINACCI,  
VALENSISE, DEL DONNO, TATARELLA**

*Presentata il 16 luglio 1987*

**Proroga dei termini per lo scioglimento dell'Ente nazionale  
di previdenza ed assistenza per le ostetriche**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1980, n. 127, prevedeva che entro tre anni dall'entrata in vigore della legge stessa, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) fosse trasferito, sia come gestione che per il personale, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici (ENPAM), ed al tempo stesso dettava norme per una nuova disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche.

Essenzialmente problemi di carattere finanziario hanno, però, impedito che tale legge venisse attuata, né, d'altra parte, il passaggio dell'ENPAO all'ENPAM avrebbe potuto risolvere le difficoltà di vario genere emerse nell'applicazione della legge. Perciò alcuni partiti, ed anche il Governo, all'inizio del 1986, si sono resi promotori di iniziative legislative al fine di perve-

nire a soluzioni innovative e razionali rispetto al dettato della legge n. 127 del 1980. È giusto, dunque, che nella X legislatura si ponga immediatamente mano ad un provvedimento che tante attese ha suscitato e per il quale già la legge finanziaria 1987 prevedeva apposito stanziamento.

Per conseguire questo scopo è evidente che, in primo luogo, deve essere prorogato il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'ENPAO fino al 31 dicembre 1987.

Con la presente proposta di legge si intende dunque: confermare lo scioglimento dell'ENPAO; far erogare i trattamenti pensionistici maturati presso l'ENPAO da un fondo speciale dell'INPS; istituire un fondo specifico presso l'INPS sia per le nuove ostetriche sia per quelle già iscritte all'ENPAO.

In particolare, con l'articolo 1, nella proposta di legge, si provvede alla proroga ulteriore del termine, per lo scioglimento dell'ENPAO, fissandola al 31 dicembre 1987. Con il comma 2, si attribuisce al fondo speciale dell'INPS l'onere dei trattamenti pensionistici maturati presso l'ENPAO anteriormente al 1° gennaio 1988.

In virtù delle disposizioni contenute nella legge n. 127 del 1980, sarà determinata la misura delle pensioni erogate dal fondo speciale, chiarendo (comma 3) che il criterio della perequazione automatica sarà applicato a partire dal 1° gennaio 1980, e sull'importo iniziale di lire 117.750 e 90.000 mensili per 13 mensilità così come previsto dall'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127.

Con il comma 4, nel confermare l'aggravio, per la perequazione automatica, delle pensioni ai criteri vigenti per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'INPS, si stabilisce che gli eventuali arretrati maturati dalle interessate verranno corrisposti dall'INPS entro 180 giorni dall'accordo della pensione.

L'articolo 2 è certamente il più complesso della presente proposta di legge: con il comma 1 si stabilisce l'iscrizione obbligatoria ad un istituendo Fondo speciale per le ostetriche, presso l'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 1988, di tutte le ostetriche libere professioniste, nuove iscritte o già iscritte all'ENPAO, specificando, altresì, che alla costituzione del fondo speciale contribuiscono i fondi provenienti dai contributi già versati all'ENPAO dalle ostetriche libere professioniste ed iscritte all'albo professionale (comma 1). I contributi devono essere considerati validi ai fini del computo dell'anzianità.

Con il comma 2 si prevede che a tutte le iscritte all'ENPAO, entro il 31 dicembre 1987, siano restituiti, a domanda, i contributi versati maggiorati degli interessi del 5 per cento.

Il riscatto, mediante versamento entro due anni dalla richiesta all'INPS degli anni d'iscrizione presso l'ENPAO, per un massimo di 21 anni è previsto dal comma 3. Il diritto va esteso a tutte le ostetriche libere professioniste che, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 127 del 1980 sono divenute di-

pendenti da terzi e conseguentemente sono state cancellate dall'ENPAO.

In una legge che tende a normalizzare definitivamente la questione, non si può fare a meno di stabilire una casistica comprendente le diverse situazioni:

1° caso: ostetriche che hanno sempre esercitato ed esercitano la libera professione;

2° caso: ostetriche che hanno esercitato la libera professione e che, già iscritte all'ENPAO, hanno optato per la prosecuzione dell'assicurazione o sono state cancellate perché dipendenti;

3° caso: ostetriche che non hanno ancora età pensionabile, che hanno esercitato la libera professione non raggiungendo i contributi necessari per ottenere la pensione.

Del primo caso si è già parlato; il secondo è regolamentato dal comma 2 e seguenti.

Con il comma 6, nel caso di carenza contributiva, ed in presenza di età pensionabile, si prevede il congiungimento dei contributi versati a quelli derivanti da altro rapporto di lavoro subordinato.

Le disposizioni dell'articolo 3 riguardano il prolungamento della durata in carica del Commissario straordinario liquidatore fino all'espletamento delle operazioni previste dalla legge, e comunque, non oltre il 30 giugno 1987 (comma 1), il trasferimento all'INPS (Fondo speciale per le ostetriche) del patrimonio netto risultante alla chiusura delle operazioni di liquidazione (comma 2) ed il trasferimento all'INPS del personale dell'ENPAO (comma 3).

Non sembri superflua, onorevoli colleghi, tale catalogazione, perché purtroppo spesso accade che la genericità di una legge provochi, poi, un contenzioso più pericoloso ancora della carenza normativa stessa.

I proponenti si augurano che la presenza, nel bilancio dello Stato per il 1987, di fondi specifici per la razionalizzazione del problema, consenta finalmente di porre ordine in una materia che riguarda migliaia di lavoratrici, sinora penalizzate da una condizione di estenuante incertezza.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, prorogato da ultimo al 31 marzo 1984 dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.

2. I trattamenti pensionistici a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) con decorrenza 1° gennaio 1988 sono posti a carico del Fondo speciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. La misura delle pensioni erogate dal fondo speciale, ai sensi del comma 2, è determinata in base alle disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127; il criterio della perequazione automatica viene applicato a partire dal 1° gennaio 1980 e sull'importo iniziale di lire 117.750 mensili per 13 mensilità e sull'importo di lire 90.000, sempre per 13 mensilità, così come disposto dall'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127.

4. Le pensioni erogate alle ostetriche dal fondo sociale a norma del presente articolo sono soggette alla perequazione automatica con gli stessi criteri in vigore per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Entro i centottanta giorni dall'accordo della pensione l'INPS eroga gli eventuali arretrati maturati dall'interessata.

## ART. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le ostetriche iscritte all'albo professionale,

ed esercenti la libera professione, sono obbligatoriamente iscritte al Fondo speciale per le ostetriche, appositamente istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Sono escluse dall'iscrizione al Fondo le ostetriche iscritte all'albo professionale ed esercenti la libera professione, che godono di altre forme di previdenza obbligatoria. Nel Fondo speciale confluiscono i contributi già versati all'ENPAO dalle ostetriche libere professioniste ed iscritte all'albo professionale e sono considerati validi ai fini del computo dell'anzianità per il conseguimento del diritto a pensione.

2. Alle ostetriche che alla data del 31 dicembre 1987 sono iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche perché hanno esercitato la facoltà di proseguire nell'assicurazione presso l'Ente stesso ai sensi del sesto comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127 e a quelle che, per effetto del comma 4 dell'articolo 3 della citata legge n. 27 del 1980, sono state cancellate perché divenute dipendenti, vengono restituiti, a domanda, i contributi versati, maggiorati degli interessi del 5 per cento. Tale domanda deve essere presentata al predetto Ente entro il 31 dicembre 1987.

3. Le ostetriche di cui al comma 2 possono riscattare, con oneri a proprio carico e con domanda da presentarsi entro il 30 giugno 1988, un numero di anni di libera professione non superiore a quello di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche, e comunque non superiore a ventuno, mediante versamento, entro due anni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi in vigore per la gestione speciale, per gli esercenti attività commerciali in ciascuno degli anni compresi nel periodo riscattato, maggiorati degli interessi del 5 per cento. Fino al raggiungimento della pensione, le ostetriche versano i contributi in misura non superiore a quella prevista per la gestione speciale per gli esercenti attività commerciali.

4. Le ostetriche aventi diritto alla data del 31 dicembre 1987, al trattamento pensionistico a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e che proseguono l'esercizio della libera professione, sono escluse dall'iscrizione al Fondo speciale di cui al presente articolo ed hanno diritto di presentare, entro il 31 dicembre 1987, domanda per la restituzione dei contributi, maggiorati degli interessi al tasso del 5 per cento, versati a norma del comma terzo dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, e che non abbiano già dato titolo alla rivalutazione della pensione prevista da tale comma.

5. Alle ostetriche dipendenti che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 127 del 1980 non optarono per la prosecuzione all'ENPAO (tanto a quelle che, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della stessa legge n. 127 del 1980, hanno già ottenuto il rimborso dei contributi versati, che a coloro che detto rimborso non hanno ancora ottenuto) va riconosciuto il diritto al riscatto degli anni di libera professione, così come riconosciuto alle ostetriche di cui al secondo comma dello stesso articolo 2.

6. Alle ostetriche che hanno esercitato la libera professione senza raggiungere il minimo contributivo ai fini della erogazione della pensione e che, all'atto dell'estinzione dell'ENPAO non hanno raggiunto l'età pensionabile, è concesso il congiungimento dei contributi versati a quelli derivanti da altro rapporto di lavoro subordinato. La domanda va presentata al Commissario straordinario liquidatore dell'ENPAO entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Se al momento dell'estinzione dell'ENPAO l'ostetrica ha raggiunto il minimo contributivo utile per conseguire il diritto alla pensione, ma non ha ancora l'età pensionabile, al raggiungimento di tale requisito le è erogata la pensione dall'INPS secondo la normativa generale dell'Istituto.

## ART. 3.

1. Il Commissario straordinario liquidatore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, oltre che per lo svolgimento dei compiti attribuitigli dal decreto 2 maggio 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge e che devono comunque essere portate a termine non oltre il 30 giugno 1988.

2. Il patrimonio risultante alla chiusura delle operazioni di liquidazione è trasferito all'INPS.

3. Il personale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è trasferito secondo le norme di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, all'Istituto nazionale della previdenza sociale con decorrenza 1° gennaio 1987.

## ART. 4.

1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127, è abrogato.

## ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 7.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.